


**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE di Exprivia
Solutions S.p.a. e Infaber S.r.l. in Exprivia S.p.a.**

redatto ai sensi degli articoli 2501-ter e 2505 del cod. civ.

Approvato dagli Organi Amministrativi
di Exprivia Solutions S.p.a. e di Infaber S.r.l.
in data 22 aprile 2013
e di Exprivia S.p.a. in data 23 aprile 2013

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'G' or 'J' followed by a long horizontal stroke.

EXPRIVIA S.P.A.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Abaco Innovazione

S.p.A.

Sede legale Molfetta (BA) – Via Adriano Olivetti n. 11A

Capitale Sociale Euro 26.979.658,16= i.v.

Codice Fiscale 00721090298

Partita IVA 09320730154

Iscritta nel Registro delle Imprese di Bari al n. 00721090298

R.E.A. 481202

EXPRIVIA SOLUTIONS S.P.A. con socio unico

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di EXPRIVIA S.P.A.

Sede legale Roma, via Cristoforo Colombo n. 456

Capitale Sociale Euro 170795,00= i.v.

Codice Fiscale 07857510585

Partita IVA 01889901003

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 07857510585

R.E.A. 633217

INFABER S.R.L. con socio unico

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di EXPRIVIA S.P.A.

Sede legale Molfetta (BA) – Via Adriano Olivetti n. 11A


Capitale Sociale Euro 110.000= i.v.

Codice Fiscale e Partita IVA 02159721204

Iscritta nel Registro delle Imprese di Bari al n. 02159721204

R.E.A. 511257

M3 

2 

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLE SOCIETA'
CONTROLLATE AL 100% EXPRIVIA SOLUTIONS S.P.A. E INFABER
S.R.L. NELLA SOCIETA' CONTROLLANTE EXPRIVIA S.P.A.

M 



1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE (ART. 2501-TER, C. 1, N. 1)

A) Società Incorporante

EXPRIVIA S.p.A., avente sede legale in Molfetta (BA), Via A. Olivetti n. 11/a, capitale sociale pari ad Euro 26.979.658,16= interamente versato, suddiviso in numero 51.883.958 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 = ciascuna, Partita IVA 09320730154 Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bari 00721090298, iscrizione al REA n. 481202.

Le azioni di Exprivia S.p.A. rappresentanti l'intero capitale sociale della stessa sono quotate al Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, gestito da Borsa Italiana S.p.A.

L'oggetto sociale non subirà variazione in ragione della fusione e rimarrà pertanto il seguente:

La Società ha lo scopo di fornire prodotti e servizi nel settore dell'informatica e nel campo dell'elaborazione dati, nonché programmi, studi e progetti nel campo suddetto, anche quale agente e/o rappresentante per conto terzi. La Società potrà produrre e commercializzare hardware.

La Società può, in generale, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale, ad eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito ai sensi del D. Lgs. 385/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

La Società può assumere in Italia e/o all'estero, direttamente o indirettamente, partecipazioni e/o interessenze in altre società e/o enti aventi scopo analogo e/o affine a quello della Società, nonché gestire e alienare le partecipazioni e/o interessenze medesime, e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi. Tale attività non potrà essere svolta nei confronti del pubblico.

In ogni caso alla Società è espressamente inibito l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento ai sensi del D. Lgs. 58/1998, e successive modifiche ed integrazioni ed ogni e qualsiasi attività sottoposta per legge a particolari autorizzazioni.

In seguito alla prospettata fusione la Società Incorporante continuerà ad esistere subentrando nei rapporti giuridici, nei diritti e negli obblighi delle Società Incorporande.

B) Società Incorporanda

EXPRIVIA SOLUTIONS S.p.A. con socio unico, avente sede legale in Roma (RM), Via Cristoforo Colombo n. 456, capitale sociale pari ad Euro 170.795,00= interamente versato, suddiviso in numero 170.795 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 (uno) = ciascuna, codice fiscale, partita IVA 01889901003 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07857510585, iscrizione al REA n. 633217.

Tale Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Exprivia S.p.A. che, come indicato, detiene attualmente il 100% del capitale sociale. La Società, ha per oggetto sociale la seguente attività:

Lo svolgimento per conto proprio e di terzi, delle attività di organizzazione aziendale, di acquisizione ed elaborazione delle informazioni da svilupparsi per l'ausilio di macchinari di ogni tipo, ivi compresi gli elaboratori elettronici; nonché la consulenza, l'analisi, il disegno e la verifica di sistemi, la realizzazione di tutte le possibili procedure, la costruzione di apparecchiature, supporti ed accessori per l'acquisizione, l'elaborazione e memorizzazione di dati e per la trasmissione, analisi e codifica dei segnali, e per parti di esse o ad esse collegate nonché ogni altra attività collaterale, strumentale o complementare, comprese l'organizzazione ambientale, l'attività pubblicitaria di informazioni scientifiche e di ricerche di mercato e la redazione e traduzione di norme tecniche, letteratura promozionale e pubblicazioni; nonché la consulenza per l'introduzione di sistemi di qualità aziendali.

La società potrà effettuare operazioni di importazione ed esportazione, per tutti quei prodotti relativi alle attività in oggetto, effettuarne il commercio ed assumere rappresentanze con deposito.

La società potrà effettuare per conto proprio e di terzi selezioni, corsi e seminari sia promozionali che per l'addestramento di personale.

La Società potrà compiere ogni operazione commerciale, mobiliare, immobiliare, industriale, finanziaria comunque connessa all'oggetto sociale, ad eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito ai sensi del D. Lgs. 385/1993 e successive modifiche ed integrazioni; potrà quindi assumere in Italia e/o all'estero, direttamente o indirettamente, partecipazioni e/o interessenze in altre società e/o enti aventi scopo analogo e/o affine a quello della Società, nonché gestire e alienare le partecipazioni e/o interessenze medesime, e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi.

Il tutto in via strettamente strumentale e non prevalente rispetto all'oggetto sociale e nella piena osservanza della normativa vigente.

M
E

5
P

In seguito alla prospettata operazione la società verrà fusa per incorporazione nella Società Incorporante trasferendole tutte le proprie attività e diritti, nonché le proprie passività e cessando conseguentemente di esistere.


C) Società Incorporanda

INFABER S.r.l. con socio unico, avente sede legale in Molfetta (BA), Via A. Olivetti n. 11/a, capitale sociale pari ad Euro 110.000 (centodiecimila) = interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bari 02159721204, iscrizione al REA n. 511257. Tale Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Exprivia S.p.A. che, come indicato, detiene attualmente il 100% del capitale sociale. La Società, ha per oggetto sociale la seguente attività:

- 1. La società ha lo scopo di fornire prodotti e servizi nel settore dell'informatica e nel campo dell'elaborazione dati, nonché programmi, studi e progetti nel campo suddetto, anche quale agente e/o rappresentante per conto terzi. la società potrà produrre e commercializzare hardware*
- 2. la società può partecipare a programmi di ricerca e di cooperazione scientifica, svolgere attività di trasferimento tecnologico, di promozione e diffusione dell'innovazione e dei risultati della ricerca applicata a beneficio del sistema delle imprese e della pubblica amministrazione.*
- 3. la società può, in generale, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale che saranno ritenute necessarie od utili dal consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico per il perseguimento dello scopo sociale.*
- 4. la società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nonché gestire e alienare le partecipazioni e/o interessenze medesime e potrà rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali. tale attività non potrà essere svolta nei confronti del pubblico.*
- 5. in ogni caso è espressamente inibito l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento ai sensi del d.lgs 58/1998, e successive modifiche ed integrazioni, ed ogni e qualsiasi attività sottoposta per legge a particolari autorizzazioni.*

In seguito alla prospettata operazione la società verrà fusa per

M



incorporazione nella Società Incorporante trasferendole tutte le proprie attività e diritti, nonché le proprie passività e cessando conseguentemente di esistere.

D) Dati economico-finanziari delle società coinvolte nella fusione

Bilancio consolidato e bilanci civilistici al 31.12.2012	Gruppo Exprivia Consolidato	Exprivia S.p.A.	Exprivia Solutions S.p.A.	Infaber S.r.l.
Dati patrimoniali				
Totale Attivo	187.120.765	158.197.806	9.289.844	1.112.943
Patrimonio Netto	68.680.875	62.660.969	1.273.415	730.246
Dati economici				
Valore della Produzione	132.488.003	70.152.196	7.973.595	1.515.944
Costi della Produzione	120.078.077	67.931.594	6.972.349	1.206.894
Componenti straordinari e finanziari	3.018.229	(3.907.568)	182.105	(9.386)
Risultato prima delle imposte	4.223.862	2.465.653	781.932	316.986
Utile (Perdita) dell'esercizio	2.424.481	2.604.023	493.853	223.575

2. MOTIVAZIONI DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE


Il presente Progetto di Fusione per incorporazione - e più in generale l'operazione di fusione - scaturisce dall'esigenza di procedere alla concentrazione in capo alla Società Incorporante delle attività svolte in precedenza in modo indipendente dalle Società Incorporande.

L'operazione si inquadra nell'ambito di un più vasto processo di semplificazione e riorganizzazione societaria avviato dalla Società Incorporante, con l'obiettivo di perseguire:

- (i) maggiore aderenza della struttura delle società del gruppo ai mercati in cui operano,
- (ii) maggiore flessibilità dei processi interni,
- (iii) contenimento dei costi di struttura.

Per effetto della riorganizzazione societaria proposta con il presente Progetto di Fusione si otterrà una semplificazione della struttura della catena partecipativa, nonché un'ottimizzazione della gestione delle risorse e dei flussi economico-finanziari derivanti dalle attività attualmente frazionate in capo alle tre società.

13 

7 

Con la finalità di massimizzare gli effetti della semplificazione societaria auspicata dal presente Progetto di Fusione, in attesa del completamento delle procedure fino all'atto che renderà efficace la fusione, è in previsione la trasformazione da società per azioni in società a responsabilità limitata della società incorporanda Exprivia Solutions.

A tali finalità operative dell'operazione di fusione si associano sinergie non trascurabili derivanti dall'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni societarie ed amministrative, con conseguenti risparmi di costi generali dovuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale per mezzo di un'unica società in luogo delle tre attuali.

Ai sensi dell'art. 2501-septies del Codice Civile, il presente Progetto di Fusione, corredato dai relativi allegati, approvato dall'Organo Amministrativo di ciascuna delle società partecipanti alla fusione, verrà depositato in copia presso la sede di ciascuna delle società partecipanti alla fusione, unitamente al bilancio dell'ultimo esercizio chiuso al 31 12 2012 agli effetti del secondo comma dell'art. 2501-quater del cod. civ. e ai fascicoli completi dei bilanci degli ultimi tre esercizi delle società coinvolte nella operazione, nonché depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Bari e Roma. Inoltre, in virtù degli obblighi previsti in capo alla Società Incorporante EXPRIVIA S.P.A. quale società emittente azioni quotate in Borsa Italiana, il presente Progetto di Fusione, corredato dai relativi allegati, approvato dall'Organo Amministrativo di ciascuna delle società partecipanti alla fusione e i bilanci di cui all'art. 2501-quater, secondo comma, del cod. civ. delle tre società, sono messi a disposizione del pubblico e trasmessi alla Consob con le modalità ed i termini previsti rispettivamente dall'art. 70 comma 5 a) e dall'art. 90, comma 1 d-bis) del Regolamento Emittenti (Regolamento Consob n. 11971 di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti).

Trattandosi di fusione effettuata tra l'emittente quotato e società da esso interamente controllate resta escluso l'obbligo di pubblicazione del Documento Informativo ex art. 70 comma 5 b) ed all'Allegato 3B del suddetto Regolamento Emittenti.

Sono fatte salve le modifiche, variazioni, integrazioni ed aggiornamenti, anche numerici, al presente Progetto di Fusione, così come dello statuto della Società Incorporante quivi allegato, eventualmente deliberate dagli Organi Amministrativi delle società partecipanti alla fusione (ovvero dalle rispettive assemblee straordinarie nelle ipotesi di cui all'art. 2505, comma 3, del cod. civ.) nei limiti di cui all'art. 2502, comma 2 del cod. civ., ovvero richieste ai fini dell'iscrizione del presente Progetto di fusione nei Registri delle Imprese competenti di Bari e Roma ovvero ad altri fini da autorità competenti.

3. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE (ART. 2501-TER, C.1, N. 2)

In dipendenza della fusione per incorporazione di Exprivia Solutions S.p.a. e Infaber S.r.l., lo statuto della Società Incorporante Exprivia S.p.a. non subirà alcuna modifica.

Il testo dello statuto di Exprivia S.p.a. è, in ogni caso, allegato al presente Progetto di Fusione sub A) per farne parte integrante e sostanziale.

4. MODALITÀ DELLA FUSIONE

A) Situazioni Patrimoniali

Ai sensi dell'art. 2501-quater, secondo comma del cod. civ. al Progetto vengono allegati da ciascuna società i bilanci dell'ultimo esercizio chiuso al 31 dicembre 2012.

B) Procedimento semplificato

Trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente possedute, trovano applicazione le semplificazioni previste dall'art. 2505 del cod. civ. ed in particolare:


- (i) non sarà necessario predisporre la relazione degli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione di cui all'art. 2501-quinquies del cod. civ.;
- (ii) non sarà necessario predisporre la relazione degli esperti in merito alla congruità del rapporto di cambio di cui all'art. 2501-sexies del cod. civ.;
- (iii) inoltre, secondo quanto consentito dall'art. 16 dello statuto sociale di EXPRIVIA S.p.A. la fusione sarà decisa dall'Organo Amministrativo della incorporante.

5. RAPPORTO DI CAMBIO, MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE AZIONI, GODIMENTO AZIONI

Poiché la Capogruppo Exprivia è il Socio Unico delle società incorporande Exprivia Solutions S.p.a. e Infaber S.r.l. la fusione avverrà senza la determinazione di alcun concambio di specie. Il tutto, a tenore della procedura d'incorporazione prevista dall'art. 2505 C.C.

6. SITUAZIONE DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ INCORPORANDE

La fusione di Exprivia Solutions e di Infaber nella controllante Exprivia non comporta interventi sull'organico delle società incorporande. Si precisa altresì che le rappresentanze dei dipendenti saranno informate ai sensi delle norme e procedure vigenti.



7. DECORRENZA DELLE OPERAZIONI (ART. 2501-TER, C.1, N. 6)

Si precisa che le operazioni effettuate dalle società incorporande nel corrente esercizio saranno imputate al bilancio della incorporante con effetto dal 1° gennaio 2013.

Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali.

8. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI (ART. 2501-TER, C.1, N. 7)

Non è previsto alcun trattamento riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni.

9. VANTAGGI PROPOSTI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE (ART. 2501-TER, C.1, N. 8)

Non è previsto alcun vantaggio a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

Milano, li 22 aprile 2013

Exprivia Solutions S.p.A. con socio unico

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente


Pierfilippo Roggero



Infaber S.r.l. con socio unico

L'Amministratore Unico

Renato Bellotto




Molfetta, il 23 aprile 2013

Exprivia S.p.a.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Domenico Favuzzi



STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita una società per azioni sotto la denominazione sociale di "EXPRIVIA S.P.A.".

La denominazione sociale potrà essere a tutti gli effetti di legge nella forma alternativa di: "AIS S.P.A.", AISOFTWARE S.P.A.", "ARTIFICIAL INTELLIGENCE SOFTWARE S.P.A.".

ARTICOLO 2

La Società ha lo scopo di fornire prodotti e servizi nel settore dell'informatica e nel campo dell'elaborazione dati, nonché programmi, studi e progetti nel campo suddetto, anche quale agente e/o rappresentante per conto terzi. La Società potrà produrre e commercializzare hardware.

La Società può, in generale, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale, ad eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito ai sensi del D. Lgs. 385/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

La Società può assumere in Italia e/o all'estero, direttamente o indirettamente, partecipazioni e/o interessenze in altre so-

cietà e/o enti aventi scopo analogo e/o affine a quello della Società, nonché gestire e alienare le partecipazioni e/o interessenze medesime, e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi. Tale attività non potrà essere svolta nei confronti del pubblico.

In ogni caso alla Società è espressamente inibito l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento ai sensi del D. Lgs. 58/1998, e successive modifiche ed integrazioni ed ogni e qualsiasi attività sottoposta per legge a particolari autorizzazioni.

ARTICOLO 3

La società ha sede legale nel Comune di Molfetta (BA).

L'Organo Amministrativo potrà, con osservanza delle disposizioni di legge, istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali, dipendenza e/o rappresentanze, sia in Italia che all'estero.

Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la società, è quello risultante dal libro soci.

ARTICOLO 4

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2054, ma potrà essere prorogata per delibera dell'Assemblea dei soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

ARTICOLO 5

Il capitale sociale è fissato in Euro 26.979.658,16 (ventisei

milioni novecentosettantanovemila seicentocinquantotto virgola sedici) suddiviso in numero 51.883.958 (cinquantun milioni ottocentoottantatremila novecentocinquantotto) azioni da Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato o ridotto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci a termini di legge. Il diritto di opzione è escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato regolamentato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile, a norma dall'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile.

In virtù di quanto appena sopra previsto, l'assemblea straordinaria del 3 agosto 2006 ha deliberato un piano di aumento del capitale sociale per massimi 1.716.000,00 (un milione settecentsedecimila virgola zero zero) il cui termine di durata è fissato al 30 giugno 2011 mediante emissione di n. 3.300.000 (tre milioni trecentomila) nuove azioni ordinarie di nominali Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna da offrire in sottoscrizione ad Amministratori, Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori della Società Exprivia S.p.A. e delle Società dalla stessa controllate e collegate. Alla data del 30 giugno 2010 le azioni sottoscritte ed emesse risultano essere 1.174.500 (unmilione centosettantaquattromila cinquecento) per un con-

trovalore di nominali Euro 610.740,00 (seicentodiecimila settecentoquaranta/00).

ARTICOLO 6

Le azioni della Società sono liberamente trasferibili.

Le azioni sono nominative e, ove consentito dalla legge e se interamente liberate, possono essere convertite al portatore o viceversa, a scelta e a spese dell'azionista.

Le azioni sono indivisibili, conferiscono uguali diritti ai loro titolari e danno diritto a un voto ciascuna. In caso di con titolarità di azioni trovano applicazione le norme dell'art. 2347 cod. civ.

La Società avrà facoltà di emettere azioni di categorie diverse nonché obbligazioni, anche convertibili o cum warrant, warrants, a norma e con le modalità di legge.

I soci devono effettuare i versamenti per le azioni a termini di legge e secondo i modi e i termini richiesti.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'amministrazione nei termini e modi che reputa convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione annua pari al tasso legale, fermo il disposto dell'art. 2344 cod. civ.

La Società potrà acquisire tra i Soci capitale di finanziamento a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti e in particolare delle norme di legge sulla raccolta del risparmio tra il pubbli-

co.

TITOLO III

ASSEMBLEE

ARTICOLO 7

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere tenuta presso la Sede sociale o in altra località, purché in Italia, designata dal Consiglio di Amministrazione nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea può essere inoltre convocata, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale, ovvero da due Sindaci effettivi, oppure su richiesta di tanti soci, nei limiti e con le modalità previste ai sensi di legge, che rappresentano almeno un ventesimo del

capitale sociale ovvero la diversa percentuale stabilita dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

ARTICOLO 8

L'Assemblea è convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'elenco delle materie da trattare e delle altre informazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, pubblicato nei termini di legge:

- sul sito internet della società;
- ove necessario per disposizione inderogabile, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana oppure su un quotidiano indicato tra i seguenti: "Finanza e Mercati, Il Sole 24 ore, La Repubblica, MF";
- con le altre modalità previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; inoltre, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale ovvero la diversa percentuale stabilita dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, possono chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno dell'avviso di convocazione nei limiti e con le modalità previste ai sensi di legge.

Le assemblee ordinarie e straordinarie si tengono in prima, seconda o, per le assemblee straordinarie, in terza convocazione; le relative deliberazioni dovranno essere assunte con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria si tengano in un'unica convocazione. In tal caso, si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge.

ARTICOLO 9

Possono intervenire in assemblea o farsi rappresentare, nei modi di legge, i titolari di diritto di voto per i quali sia pervenuta alla società - in osservanza della normativa, anche regolamentare, vigente - la comunicazione effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili.

Ogni socio che abbia diritto di intervento in assemblea può farsi rappresentare per delega ai sensi e nei limiti di legge.

La notifica alla Società della delega per la partecipazione in assemblea può avvenire anche mediante invio del documento tra-

mite posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della Società indicato nell'avviso di convocazione.

La Società designa, per ciascuna assemblea, un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità e secondo i termini previsti dalla legge e dalle disposizioni, anche regolamentari, pro tempore vigenti, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

ARTICOLO 10

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza nell'ordine dal Vice Presidente e da un Amministratore Delegato, qualora nominati; in assenza anche di questi ultimi, da persona, anche non socio, designata a maggioranza dall'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario, socio o non socio. Ove necessario l'Assemblea, su proposta del Presidente, può nominare anche due Scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea sulla base dell'eventuale Regolamento Assembleare ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

ARTICOLO 11

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costitui-

ta e delibera validamente con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge.

Per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si applica quanto previsto rispettivamente dagli artt. 14 e 23 del presente statuto.

Qualora sussistano ragioni di urgenza collegate a situazioni di crisi aziendale, l'assemblea potrà approvare operazioni con parti correlate - nel rispetto delle condizioni e nei limiti previsti dalla regolamentazione applicabile - secondo quanto previsto dalla procedura interna per operazioni con parti correlate adottata dalla Società.

ARTICOLO 12

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Consiglio di Amministrazione o il Presidente lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

DIRETTORI GENERALI

ARTICOLO 13

L'Assemblea ordinaria potrà nominare uno o più Direttori Generali ai quali, in relazione ai compiti loro affidati, saranno applicate le disposizioni che regolano le responsabilità degli amministratori (art. 2396 Cod. Civ.).

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 14

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri, anche non soci, secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito all'atto di nomina e comunque non oltre tre esercizi; scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998.

L'Amministratore indipendente ai sensi delle disposizioni legislative vigenti per i sindaci, che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e decade dalla carica.

Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito speci-

ficcate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista indicherà un numero di Amministratori, compresi quelli indipendenti, pari ad almeno il numero minimo da eleggere ai sensi del primo comma del presente articolo.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti una percentuale non inferiore a quella prevista per la Società dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari vigenti. Tale quota di partecipazione dovrà risultare da apposita certificazione, che dovrà essere prodotta almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della

Società entro il venticinquesimo giorno antecedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, e saranno soggette alle altre forme di pubblicità e modalità di deposito previste dalla normativa pro tempore vigente.

Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche; (iii) le dichiarazioni circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza rilasciate dai candidati, sotto la propria responsabilità, ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari; (iv) i curricula vitae riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

La società provvederà a pubblicare le liste sul proprio sito internet e con le altre modalità previste dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà

come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti (la "Lista di Maggioranza") vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne uno;

b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (la "Lista di Minoranza") viene tratto un Amministratore, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui al presente articolo ovvero in base a inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza, sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in

difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Qualora le prime due o più liste ottengano un pari numero di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo tali liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non siano collegate, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista concorrente.

In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e successivamente l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, sempre con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente.

Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, si intenderà decaduto l'intero

Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata per la sua ricostituzione integrale, secondo le disposizioni dell'art. 2386 cod. civ.

ARTICOLO 15

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

ARTICOLO 16

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione alcuna, con tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

Può quindi contrarre ogni specie di obbligazione e compiere qualsiasi atto di disposizione patrimoniale senza limitazioni di sorta, essendo di sua competenza tutto quanto per legge non espressamente riservato alle deliberazioni dell'Assemblea.

Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le seguenti competenze:

- la decisione di fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis;
- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nell'ambito nazionale.

ARTICOLO 17

Il Consiglio potrà nominare un Comitato Esecutivo e/o uno o

più Amministratori Delegati.

Il Consiglio può delegare tutti quei poteri che sono per legge delegabili al Presidente, al Vice Presidente, agli Amministratori Delegati, al Comitato Esecutivo ed a uno o più Consiglieri di Amministrazione.

Il Consiglio può nominare uno o più Direttori Generali, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nonché Procuratori Speciali per determinati atti o categorie di atti determinandone mansioni, attribuzioni e poteri nel rispetto delle limitazioni di legge.

Nei limiti dei loro poteri, il Presidente, il Vice Presidente, gli Amministratori Delegati ed il Comitato Esecutivo possono rilasciare anche a terzi procure speciali per categorie di atti di ordinaria amministrazione, nonché per determinati atti di straordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-bis del D. Lgs. 58/1998; il Consiglio di Amministrazione inoltre ne determina il compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia amministrativa e

contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo. Il Consiglio di Amministrazione deve vigilare affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi di legge, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

ARTICOLO 18

Al Presidente, al Vice Presidente ed agli Amministratori Delegati, ove questi siano stati nominati, spetta disgiuntamente la rappresentanza generale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni, querele ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giudizio ed anche per i giudizi di revocazione o cassazione.

L'uso della firma sociale spetterà disgiuntamente al Presidente, al Vice Presidente ed agli Amministratori Delegati.

ARTICOLO 19

Il Consiglio è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, anche su richiesta per iscritto di almeno due consiglieri, mediante lettera raccomandata, telefax o telegramma da spedirsi almeno sette giorni prima dell'adunanza.

Può essere convocato anche mediante telefax o telegramma, da inviarsi almeno due giorni lavorativi prima dell'adunanza,

quando particolari ragioni di urgenza lo esigano.

Il Consiglio può essere inoltre convocato, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale ovvero da due/un Sindaco effettivo.

L'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno della riunione.

Le riunioni non convocate in conformità alle disposizioni precedenti saranno comunque valide ove siano presenti tutti gli Amministratori ed i membri del Collegio Sindacale.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono tenute presso la sede sociale o in altre località in Italia o in uno Stato dell'Unione Europea, designate nell'avviso di convocazione.

La riunione del Consiglio convocata dal Collegio Sindacale o dai suoi membri dovrà avvenire esclusivamente presso la sede sociale.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute

dal Presidente o, in caso di sua assenza, nell'ordine dal Vice Presidente, da un Amministratore Delegato, dall'Amministratore più anziano di età.

ARTICOLO 20

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti. In caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente della riunione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare da appositi registri dei verbali e sono autenticate con firma del presidente della riunione e del Segretario.

ARTICOLO 21

Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Presidente o gli Amministratori Delegati, riferisce tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o

dalle società controllate; in particolare, riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi.

Tale informativa viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari ovvero, quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, mediante nota scritta indirizzata al Pre-

sidente del Collegio Sindacale.

In occasione di operazioni con parti correlate che non siano di competenza assembleare e che non debbano dalla stessa essere autorizzate, qualora sussistano ragioni di urgenza, anche nei casi di operazioni compiute tramite società controllate, la Società potrà approvare tali operazioni - nel rispetto delle condizioni e nei limiti previsti dalla regolamentazione applicabile - secondo quanto previsto dalla procedura interna per operazioni con parti correlate adottata dalla Società.

ARTICOLO 22

Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

L'Assemblea può assegnare al Consiglio una indennità in misura fissa, unica o periodica anche eventualmente commisurata ai risultati della società. Tale indennità sarà ripartita tra i Consiglieri nel modo che il Consiglio stesso stabilirà.

L'Assemblea può stabilire inoltre la costituzione di un apposito Fondo in cui affluisca una indennità per la cessazione del rapporto di collaborazione coordinata continuativa a favore dei componenti dell'Organo Amministrativo, commisurandone di volta in volta l'entità in relazione al compenso annuo spettante agli stessi per l'opera di gestione da essi svolta nella società. Per la tassazione e adeguamento di dette indennità si fa riferimento a quanto disposto rispettivamente dagli artt. 16 e 70 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 e successive mo-

dificazioni ed integrazioni.

I compensi degli Amministratori investiti di particolari incarichi saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 23

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea e rieleggibili. Le attribuzioni, i doveri e la durata dell'incarico sono quelli stabiliti dalla legge.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea sulla base delle tariffe dei rispettivi Albi professionali.

Non possono essere nominati Sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge ovvero siano privi dei requisiti di onorabilità e professionalità, nonché dei requisiti inerenti il limite al cumulo degli incarichi, previsti dalla legge e/o dalla normativa secondaria di attuazione.

Il Collegio Sindacale viene nominato sulla base di liste presentate dai soci secondo le procedure di seguito specificate al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente. A tal fine vengono pre-

sentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. La lista reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti una percentuale non inferiore a quella prevista per la Società dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari vigenti. Tale quota di partecipazione dovrà risultare da apposita certificazione, che dovrà essere prodotta almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società entro il venticinquesimo giorno antecedente quello fissato per l'assem-

blea in prima convocazione e pubblicate sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Nel caso in cui nel suddetto termine sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, possono essere presentate ulteriori liste entro il termine previsto dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. In tale caso, avranno diritto di presentare le ulteriori liste i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la metà della soglia di capitale individuata ai sensi del quarto comma del presente articolo.

Nel caso in cui venga presentata una sola lista, la Presidenza del Collegio Sindacale è assunta dal candidato Sindaco effettivo indicato al primo posto della stessa.

Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento di seguito previsto.

Unitamente a ciascuna lista, dovranno in ogni caso depositarsi: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione

da essi complessivamente detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche; e (iii) i curricula vitae contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Alle liste presentate dai soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa dovrà inoltre unirsi una attestazione in merito all'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi ai sensi della vigente disciplina.

Ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, l'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione.

La lista per la presentazione della quale non siano state osservate tutte le previsioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per nu-

mero di voti e che ai sensi della normativa anche regolamentare vigente non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti di cui al presente comma.

Qualora le prime due o più liste ottengano un pari numero di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti, che non risultino collegate, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Resta fermo che la Presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al

sindaco di minoranza.

Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

TITOLO VI

BILANCIO - UTILI

ARTICOLO 24

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio procede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale costituito dallo stato patrimoniale, conto economico e dalla nota integrativa. Il bilancio sarà corredato da una relazione scritta del Consiglio di Amministrazione sulla gestione nonché da una relazione del Collegio Sindacale.

ARTICOLO 25

L'Assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio e previo parere del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti a una società di revisione legale ai sensi di legge, determinandone il corrispettivo.

Con riferimento a compiti, poteri e responsabilità della società di revisione legale troveranno applicazione le disposizioni di legge.

ARTICOLO 26

Gli utili netti di bilancio saranno ripartiti come segue:

- a) - il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del Capitale sociale;
- b) - il residuo a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione del dividendo agli azionisti o per diversa destinazione.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei termini e presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione.

La Società può distribuire ai soci acconti sui dividendi ai sensi di legge nei casi previsti dall'art. 2433 bis cod. civ.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si prescrivono a favore della Società

TITOLO VII

SCIoglimento - RINVIO

ARTICOLO 27

Per lo scioglimento della Società, l'Assemblea dei soci, con l'osservanza delle norme di legge, determinerà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori.

ARTICOLO 28

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di Legge.

Molfetta, 14 dicembre 2010

In originale firmato: Domenico FAVUZZI - Francesco STELLACCI
Notaio. Impronta sigillo.



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2013, il giorno 23 del mese di aprile alle ore 14,30 a Molfetta, Viale A. Olivetti 11/A, in collegamento videoconferenza con la sede di Milano, Via dei Valtorta 43 e in teleconferenza con altre sedi, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società Exprivia S.p.A. per proseguire la riunione consiliare sospesa lo scorso 18 aprile e discutere e deliberare sui restanti punti all'

ORDINE DEL GIORNO

OMISSIS

4 - Progetto di fusione per incorporazione delle società Infaber srl ed Exprivia Solutions SpA in Exprivia SpA; delibere inerenti e conseguenti;

OMISSIS



OMISSIS

Il Presidente riprende la trattazione congiunta dei punti
all'ordine del giorno:

(3)

OMISSIS

(4) - Progetto di fusione per incorporazione delle società
Infaber srl ed Exprivia Solutions SpA in Exprivia SpA; delibere
inerenti e conseguenti;

(5)

OMISSIS




OMISSIS

**Operazione di "Fusione 1" per incorporazione in Exprivia SPA di
Exprivia Solutions SpA e Infaber Srl**

Il presidente illustra gli step fondamentali occorrenti all'attuazione della predetta fusione per incorporazione delle tre società.

- a) In data di ieri gli organi amministrativi di Solutions e di Infaber hanno approvato il medesimo progetto di fusione che oggi viene sottoposto al CDA di Exprivia SpA;
- b) Il progetto di fusione contiene le ragioni dell'operazione e fa menzione dell'informativa e attesa autorizzazione da parte del pool di Banche finanziatrici;
- c) Dopo l'approvazione sarà senza indugio effettuato il Comunicato stampa al mercato sull'approvazione del progetto di fusione;
- d) Il progetto approvato resterà depositato ai registri imprese competenti per 30 giorni (Bari, in quanto competente per Exprivia S.p.A. e Infaber Srl e Roma, in quanto competente per Exprivia Solutions);
- e) Inoltre, il progetto di fusione sarà depositato in Consob per restare a disposizione del pubblico negli stessi termini previsti dal codice civile;
- f) 30 giorni dopo la data dell'ultima evasione delle pratiche depositate al Registro Imprese da ciascuna delle società coinvolte (le CCIAA interessate sono Bari e Roma), la fase




deliberativa della fusione spetterà alla competenza del CdA di Exprivia S.p.A., che ne ha la delega per statuto, e delle assemblee di Solutions e Infaber;

- g) Fatte le delibere di approvazione della fusione decorsi 60 giorni dalla data dell'ultima evasione delle pratiche depositate in CCIAA (Roma e Bari) da ciascuna delle società coinvolte, potrà aver luogo l'atto di fusione, il quale sarà operativo successivamente all'evasione del deposito al Registro Imprese.

Al momento si prevede che la "Fusione 1" possa avere attuazione entro fine settembre e comunque la sua efficacia a fini civilistici retroagirà al 1° gennaio 2013.

Ciò esposto, viene illustrato il documento "PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE di Exprivia Solutions S.p.a. e Infaber S.r.l. in Exprivia S.p.a. redatto ai sensi degli articoli 2501-ter e 2505 del cod. civ." che viene sottoposto alla approvazione del Consiglio. Il Presidente pone in evidenza i vantaggi derivanti dalla fusione in termini di miglior coordinamento, raggiungimento di sinergie produttive e commerciali nonché il conseguimento di significativi risparmi di costi fissi operativi e gestionali.

Inoltre la fusione tra le tre società consentirà di ricondurre in un unico soggetto competenze specifiche presenti in società distinte, seppure operanti in maniera coordinata, in modo da perseguire la migliore funzionalità operativa delle strutture



produttive e commerciali e focalizzare la struttura al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Il Consiglio, dopo approfondita discussione e con il voto favorevole singolarmente espresso da tutti i Consiglieri presenti, all'unanimità

DELIBERA

A. di approvare il progetto di fusione da realizzare mediante incorporazione delle società Exprivia Solutions e Infaber Srl nella controllante al 100% Exprivia S.p.A;

B. di dare ampio mandato al Presidente dr. Domenico Favuzzi e all'Amministratore delegato ing. Pierfilippo Roggero, in via disgiunta l'uno dall'altro, di procedere a dare esecuzione a quanto sopra procedendo a effettuare i depositi obbligatori e a dare la relativa tempestiva informativa sindacale nei modi e termini di legge, e a finalizzare e sottoscrivere ogni atto essenziale inerente e conseguente al fine di porre in essere ogni attività e adempimento necessari all'operazione.

OMISSIS



OMISSIS

Nessuno chiedendo la parola e null'altro essendovi da discutere, il presidente dichiara la riunione consiliare chiusa alle ore 15,15.

Il Segretario

Dr.ssa Mariacecilia Guglielmi

Il Presidente

Dr. Domenico Favuzzi